

Avv. MARCO MALTONI
NOTAIO
Via Mentana n.4 - 47121 FORLÌ
Tel. 0543-36448
Fax. 0543-370267

Repertorio n. 41.444 Raccolta n. 27.675

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di giugno
(9 giugno 2022)

In Forlì, nel mio Studio in Via Mentana n. 4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti le signore:

- Tentoni Laila nata a Forlimpopoli il 12 luglio 1956 domiciliata per la carica presso la sede dell'ente sottoindicato che interviene al presente in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante della Fondazione denominata:

"CASA ARTUSI", con sede legale in Forlimpopoli via Andrea Costa n. 27, codice fiscale: 92063240409, P. IVA: 03632200402, iscritta al Registro delle Persona Giuridiche presso la Regione Emilia-Romagna al numero 1156, ente di diritto italiano costituito in data 3 dicembre 2018, tale nominata e a quanto infra autorizzata con delibera del Consiglio di Gestione del 6 giugno 2022;

- Fantini Monica nata a Forlì il 14 febbraio 1965, residente a Forlì in via Talentoni Bartolo n. 4, int. 1, codice fiscale: FNT MNC 65B54 D704H;

cittadine italiane, della cui identità personale io notaio sono certo, le quali convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita dalla Fondazione CASA ARTUSI, come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione "SMART S.R.L. s.b." che rappresenta l'abbreviazione di Società Marketing Artusiana Società a Responsabilità Limitata, Società Benefit.

ARTICOLO 2 = SEDE

La Società ha sede in Forlimpopoli.

I comparanti mi dichiarano, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., che l'attuale indirizzo è fissato in via A. Costa n. 27.

Gli stessi danno atto che in caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 = DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4 = OGGETTO

La società ha per oggetto la valorizzazione commerciale della cultura artusiana e dei suoi esiti contemporanei, ed in

Registrato a FORLÌ
il 16 giugno 2022
al n.4911
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Forlì
in data 17/06/2022

tal senso rappresenta strumento di attuazione dello scopo dell'unico socio Fondazione Casa Artusi, alla cui direzione e coordinamento è soggetta ai sensi dell'articolo 2497 c.c..

A tal scopo svilupperà azioni di marketing, avvalendosi anche del licensing dei marchi in uso a Casa Artusi, nei campi della cultura del cibo con particolare riferimento alla cucina domestica, della qualità delle produzioni agroalimentari, della salute e del benessere, della sostenibilità ecologica ed economica, della coesione ed integrazione sociale e in generale della cultura del buon vivere e dell'ospitalità e del turismo, con particolare riferimento alla città di Forlì e al territorio della Romagna.

Dette azioni potranno spaziare nei diversi ambiti della:

a) Licensing: concessione di licenze d'uso di marchi, brevetti e in generale opere dell'ingegno o segni distintivi nella disponibilità della società;

b) Comunicazione: progettazione di campagne promozionali (dalla carta al web), creazione e gestione di piattaforme digitali, strutturazione di reti e media-partnership, ideazione di format e realizzazione di prodotti multimediali (dagli spot ai lungometraggi), organizzazione di press-events, servizi di ghost-writing e press agency;

c) Formazione: organizzazione di corsi su ogni aspetto della cultura del cibo (dalla preparazione di ricette agli aspetti scientifici ed artistici) ed utilizzando ogni modalità (in presenza, da remoto, sottoforma di pubblicazione cartacea o multimediale, etc.) e tipologia di somministrazione (lezioni frontali, seminari, laboratori, hackathon, esperienze domestiche, etc.), anche in partnership con altri enti di formazione (professionali ed accademici);

d) Organizzazione di eventi: ideazione e organizzazione di incontri, convegni, esposizioni e mostre, festival e fiere, sia in house sia per terzi (eventi aziendali);

e) Editoria: curatela, stampa e distribuzione di riviste, monografie ed atti, ideazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi multimediali (come audiolibri, radiodrammi, composizioni musicali, documentari, film);

f) Commercio: ideazione, distribuzione e vendita di prodotti a marchio e non (come prodotti selezionati, preparati ed utensili), sia in presenza (in shop dedicati e in punti vendita di partner) sia su piattaforme web; ideazione organizzazione e gestione diretta o in franchising di botteghe a marchio e non;

g) Ristorazione: ideazione, organizzazione e gestione diretta o in franchising di ristoranti a marchio volti alla divulgazione e valorizzazione della cucina domestica e dei prodotti tipici;

h) Social networking e fundraising: strutturazione di reti e club fra imprese, attivazione di partnership, ideazione di iniziative di fundraising e crowdfunding finalizzati all'og-

getto sociale.

La società nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue anche finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione della cultura artusiana come strumento di valorizzazione dell'identità locale e di sviluppo sociale ed economico del territorio in cui la società ha sede;
- la valorizzazione dei prodotti alimentari locali come strumento di sviluppo economico e sociale del territorio;
- la promozione di corretti stili di vita, anche sul piano alimentare, funzionali alla salute individuale e quindi al benessere collettivo;
- il sostegno alle forme di produzione alimentare sostenibili e ai progetti contro lo spreco alimentare;
- la promozione della cultura del buon vivere, che riassume ed integra le idealità precedenti, come strumento di sviluppo secondo i principi del "Benessere Equo Sostenibile" (BES).

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti a mero scopo di investimento e non di collocamento e nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia e potrà altresì assumere l'amministrazione della società partecipata, nei limiti consentiti dalla legge.

Con i limiti sopra specificati, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà pertanto effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

ARTICOLO 5 = AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Il socio costituente, come rappresentato, stabilisce che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi .

Dato atto, ai sensi dell'art. 2475 c.c., della dichiarazione - fatta pervenire ai soci costituenti - circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 o da altre norme di legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, il socio costituente, come rappresentato, nomina alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Fantini Monica, sopra costituita, Presidente;
- Bagnara Gian Luca nato a Forlì il 18 marzo 1963, residente

a Forlì in via Cervese n. 145, int. 2, codice fiscale: BGN GLC 63C18 D704G;

- Giovannini Lauro nato a Verghereto il 31 maggio 1957, residente a Bagno di Romagna in via Podere Montanino II 2, codice fiscale: GVN LRA 57E31 L764U;

- Rinieri Michele nato a Forlì il 3 giugno 1975, residente a Forlimpopoli in via Sendi n. 43, codice fiscale: RNR MHL 75H03 D7040;

- Salaroli Davide nato a Forlì (Fc) il 18 febbraio 1964, residente a Forlì, in via Maceo n. 25, codice fiscale: SLR DVD 64B18 D704L.

L'amministratore Fantini Monica così nominata chiede, ai sensi del art.2383 quarto comma c.c., l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 c.c. o dal altre norme di legge. Delega il notaio rogante ad espletare l'adempimento.

ARTICOLO 5 bis = SINDACO UNICO

Il socio costituente, come rappresentato, stabilisce di nominare un organo di controllo unipersonale, costituito da un Sindaco Unico, al quale è altresì affidata la revisione legale dei conti, per la durata di tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Viene nominato Sindaco Unico, al quale è altresì affidata la revisione legale dei conti, il dottor Dal Prato Luca nato a Faenza il 21 aprile 1981, residente a Forlì in viale Roma n. 71, int. 8, codice fiscale: DLP LCU 81D21 D458S, iscritto al Registro dei Revisori Legali al num. 166115.

ARTICOLO 6 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Tale capitale viene integralmente sottoscritto dall'unico socio costituente come segue:

Fondazione CASA ARTUSI Euro 50.000,00= (100%).

L'unico socio costituente, come rappresentato, dichiara di aver versato all'organo amministrativo la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) corrispondente al cento per cento del capitale sottoscritto, mediante assegno circolare non trasferibile n. 3306294351-09 emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 9 giugno 2022.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di aver ricevuto la predetta somma, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza ed attesta che il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) è stato integralmente sottoscritto e versato.

ARTICOLO 7 = ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 8 = PATTI SOCIALI

L'unico socio costituente, come rappresentato, mi consegna i Patti Sociali recanti le norme di organizzazione della società, che io Notaio, previa lettura alle comparenti ed approvazione delle stesse, allego al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrale e sostanziale.

ARTICOLO 9 = ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE

L'unico socio costituente, come rappresentato, dichiara di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a curare tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società ed in generale a porre in essere ogni atto fosse necessario per l'avvio dell'attività sociale.

ARTICOLO 10 = SPESE

Sono a carico della Società le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto compresi gli allegati patti sociali alle comparenti che lo hanno approvato e confermato.

Consta il presente atto di cinque pagine intere e parte della presente di due fogli, sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

Firmato: Laila Tentoni

Firmato: Monica Fantini

Firmato: Marco Maltoni Notaio

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita dalla Fondazione Casa Artusi una società a responsabilità limitata denominata "SMART S.R.L. s.b."

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Forlimpopoli (FC).

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la valorizzazione commerciale della cultura artusiana e dei suoi esiti contemporanei, ed in tal senso rappresenta strumento di attuazione dello scopo dell'unico socio Fondazione Casa Artusi, alla cui direzione e coordinamento è soggetta ai sensi dell'articolo 2497 c.c..

A tal scopo svilupperà azioni di marketing, avvalendosi anche del licensing dei marchi in uso a Casa Artusi, nei campi della cultura del cibo con particolare riferimento alla cucina domestica, della qualità delle produzioni agroalimentari, della salute e del benessere, della sostenibilità ecologica ed economica, della coesione ed integrazione sociale e in generale della cultura del buon vivere e dell'ospitalità e del turismo, con particolare riferimento alla città di Forlimpopoli e al territorio della Romagna.

Dette azioni potranno spaziare nei diversi ambiti della:

- a) Licensing: concessione di licenze d'uso di marchi, brevetti e in generale opere dell'ingegno o segni distintivi nella disponibilità della società;
- b) Comunicazione: progettazione di campagne promozionali (dalla carta al web), creazione e gestione di piattaforme digitali, strutturazione di reti e media-partnership, ideazione di format e realizzazione di prodotti multimediali (dagli spot ai lungometraggi), organizzazione di press-events, servizi di ghost-writing e press agency;
- c) Formazione: organizzazione di corsi su ogni aspetto della cultura del cibo (dalla preparazione di ricette agli aspetti scientifici ed artistici) ed utilizzando ogni modalità (in presenza, da remoto, sottoforma di pubblicazione cartacea o multimediale, etc.) e tipologia di somministrazione (lezioni frontali, seminari, laboratori, hackathon, esperienze domestiche, etc.), anche in partnership con altri enti di formazione (professionali ed accademici);
- d) Organizzazione di eventi: ideazione e organizzazione di incontri, convegni, esposizioni e mostre, festival e fiere, sia in house sia per terzi (eventi aziendali);
- e) Editoria: curatela, stampa e distribuzione di riviste, monografie ed atti, ideazione, produzione e distribuzione di prodotti e servizi multimediali (come audiolibri, radiodrammi, composizioni musicali, documentari, film);
- f) Commercio: ideazione, distribuzione e vendita di prodotti a marchio e non (come prodotti selezionati, preparati

Allegato "A"
al n. 27.675
di raccolta

ed utensili), sia in presenza (in shop dedicati e in punti vendita di partner) sia su piattaforme web; ideazione organizzazione e gestione diretta o in franchising di botteghe a marchio e non;

g) Ristorazione: ideazione, organizzazione e gestione diretta o in franchising di ristoranti a marchio volti alla divulgazione e valorizzazione della cucina domestica e dei prodotti tipici;

h) Social networking e fundraising: strutturazione di reti e club fra imprese, attivazione di partnership, ideazione di iniziative di fundraising e crowdfunding finalizzati all'oggetto sociale.

La società nell'esercizio dell'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue anche finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione della cultura artusiana come strumento di valorizzazione dell'identità locale e di sviluppo sociale ed economico del territorio in cui la società ha sede;

- la valorizzazione dei prodotti alimentari locali come strumento di sviluppo economico e sociale del territorio;

- la promozione di corretti stili di vita, anche sul piano alimentare, funzionali alla salute individuale e quindi al benessere collettivo;

- il sostegno alle forme di produzione alimentare sostenibile e ai progetti contro lo spreco alimentare;

- la promozione della cultura del buon vivere, che riassume ed integra le idealità precedenti, come strumento di sviluppo secondo i principi del "Benessere Equo Sostenibile" (BES).

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società o enti a mero scopo di investimento e non di collocamento e nel rispetto della vigente legislazione speciale in materia e potrà altresì assumere l'amministrazione della società partecipata, nei limiti consentiti dalla legge.

Con i limiti sopra specificati, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà pertanto effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Art. 4) DURATA

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicem-

bre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI SOCIALI.

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Le partecipazioni sono divisibili.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Art. 6) OPERAZIONI SUL CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, nonché in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica qualora non versi nelle condizioni di cui all'art. 2463, 4 comma, c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Il rimborso degli apporti e dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali o versamenti in conto futuro aumento del capitale gli amministratori dovranno creare riserve "tar-

gate", salvo diversa volontà del socio che ha effettuato il versamento.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

Essendo la società unipersonale le parte partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili.

Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10) MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R., o mediante PEC inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R., o mediante PEC spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

TITOLO III
DECISIONI DEI SOCI

Art. 11) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;

3) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;

5) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) l'approvazione entro il 30 novembre del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, con la previsione del risultato economico ed il prospetto di previsione finanziaria;

8) l'approvazione, entro il 15 settembre di ogni anno, di una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione del business plan che deve essere trasmessa ai soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'approvazione;

9) le decisioni che abbiano ad oggetto:

- il compimento di atti che comportano formalità nei Pubblici Registri Immobiliari;
- prestazione di garanzie di qualsiasi tipo ed in qualunque forma tecnica;
- la stipulazione di contratti di mutui o di finanziamenti passivi in qualunque forma tecnica di importi superiori ad Euro 25.000,00 per ogni singola operazione;
- l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni sociali, di aziende, di rami di azienda;
- l'adesione a consorzi, reti d'impresе, o ad organizzazioni di qualsiasi natura.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

E' sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-

ziale.

Art. 12) CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure
- fax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di tre giorni dal ricevimento, salvo il diverso maggior termine, comunque non superiore a giorni otto, indicato nella comunicazione.

La documentazione relativa alla consultazione scritta deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci. Gli amministratori devono informare senza indugio l'organo di controllo delle decisioni adottate.

Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata A/R, o mediante qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita ai soci quindici giorni prima all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal socio alla società.

Qualora il socio o i soci legittimati intendano provvedere alla convocazione diretta dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 primo comma del presente statuto, dovranno adottare una delle forme suddette ed inviare la comunicazione, con le medesime modalità, anche ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazio-

ne da essi predisposta.

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni devono essere conservati dalla società.

La società può consentire l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori e l'organo di controllo sono stati informati della riunione.

Anche se non previsto nell'avviso di convocazione, i soci, gli amministratori e i membri dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire ed udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al Presidente dell'assemblea valutare che il collegamento sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante - ed ai partecipanti tutti - l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione. In ogni caso, nella fattispecie ogni disfunzione tecnica (a titolo esemplificativo: interruzione e/o discontinuità del collegamento audio e/o video; interferenze sulla linea) resta imputabile a, e a carico di, colui che ha richiesto ed ottenuto di partecipare mediante il mezzo di telecomunicazione.

L'assemblea totalitaria potrà tenersi anche in via esclusivamente telematica, alle condizioni previste nel presente articolo 13.

Art. 14) QUOZIENTI DECISIONALI

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 11 dei presenti patti sociali, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 15) AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono inoltre: il numero degli stessi, le modalità di esercizio del potere di amministrazione e della rappresentanza e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dell'art. 11) dei presenti patti sociali e dell'atto di nomina.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in o parte, a uno o più dei propri membri.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore della Società, stabilendone compiti e compensi.

Il Direttore non ha la legale rappresentanza della società e può agire nei rapporti con i terzi solo mediante conferimento di apposita procura rilasciata nelle forme previste dalla legge.

Gli amministratori operano in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di "beneficio comune" indicate nell'art. 3 del presente Statuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1 co. 376-384 e successive modifiche e integrazioni e relative norme attuative.

La società benefit, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità benefit.

Il responsabile delle attività benefit assume una funzione di proposizione, di pianificazione e di controllo delle suddette attività, e la sua attività è rivolta a beneficio del consiglio di amministrazione, al quale risponde.

Il responsabile delle attività benefit non ha alcun potere di amministrazione né di rappresentanza verso l'esterno, salvo il caso in cui non rivesta al contempo la carica di ammi-

nistratore.

Il responsabile delle attività benefit è nominato dall'organo amministrativo, che ne stabilisce compiti ed attribuzioni, e può fissare un compenso correlato al suddetto incarico.

La funzione di responsabile delle attività benefit può essere attribuita ad un amministratore, ovvero ad una figura terza all'uopo incaricata. In tale ultimo caso l'apporto lavorativo può essere regolato come rapporto di lavoro dipendente o assimilato ovvero come rapporto di lavoro autonomo, ed è disciplinato in ottemperanza ed in conformità alle norme giuridiche vigenti.

Art. 16) NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, fino ad approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio di carica.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c..

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e che:

- a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c..

Come previsto nell'articolo 2476 del codice civile i soci possono promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori nomineranno fra loro il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, se non nominato con decisione dei soci, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia; alla convocazione del Consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in

una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

Art. 18) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; agli amministratori può competere altresì una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione, la cui misura è stabilita con decisione dei soci.

Art. 19) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Art. 20) DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I professionisti di cui il socio intende avvalersi dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti, o nell'Albo degli Avvocati.

A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare all'organo amministrativo comunicazione scritta via fax o mediante raccomandata, indicando il nominativo dei professionisti da cui intende farsi assistere e il loro numero di iscrizione nell'albo professionale.

Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei diritti indicati entro giorni otto dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio, comunicando per iscritto, entro giorni tre da tale data, il giorno e l'ora in cui si potrà dar inizio all'esercizio dei diritti. L'orario dovrà essere all'interno di quelli normalmente praticati per l'esercizio dell'attività professionale.

Con la medesima comunicazione gli amministratori specificeranno anche chi sarà la persona cui il socio e i suoi professionisti dovranno rivolgersi per accedere alla documentazione o per eventuali richieste.

Il socio richiedente e i suoi professionisti di fiducia dovranno sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite, nonché una dichiarazione in cui si obbligano a non divulgare o utilizzare a fini concorrenziali le medesime informazioni.

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti del socio gli amministratori dovranno predisporre un apposito locale in cui rendere reperibile ed analizzabile la documentazione richiesta.

Art. 21) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c..

Per decisione dei soci potrà essere nominato un Organo di controllo e/o un Revisore anche fuori dei casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Per decisione dei soci le funzioni di controllo e/o di revisione legale della società potranno essere affidate rispettivamente:

1 - la sola funzione di controllo ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

2 - sia la funzione di controllo che quella di Revisore, salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco u-

nico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

3 - la sola funzione di Revisione Legale dei Conti nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

Art. 22) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Entro il 15 settembre di ogni anno gli amministratori devono sottoporre all'approvazione dei soci la relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione del bilancio di previsione di cui all'art. 11).

Art. 23) RELAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA' BENEFIT

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del "beneficio comune", quale società benefit, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge 28 dicembre 2015 n.208 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla legge 28 dicembre 2015 n.208;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La responsabilità circa la redazione della Relazione annuale sulle attività benefit e dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo può avvalersi ai fini della redazione della suddetta relazione dell'apporto del Responsabile delle attività benefit.

La Relazione annuale sulle attività benefit è pubblicata nel

sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della Relazione possono essere omessi, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 co. 383 Legge 208/2015.

Art. 24) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, previo accantonamento degli stessi a riserva legale nelle misure previste dalla legge, fino al limite massimo imposto dalla legge.

Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI E SITO INTERNET SOCIALE.

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata me-

diante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

La società potrà istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai soci i documenti sociali previsti dalla legge; l'esistenza del sito verrà comunicata dagli amministratori ai soci, unitamente all'eventuale password tramite la quale accedere alla visione della documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili ai soci tramite il sito, se creato, tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva dei soci rispetto a decisioni da assumersi ad opera dei soci stessi.

Art. 27) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: Laila Tentoni

Firmato: Monica Fantini

Firmato: Marco Maltoni Notaio

